



COMUNE DI DEGO

Provincia di Savona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 28

OGGETTO :

Approvazione aliquote dell'addizionale comunale IRPEF anno 2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **VENTITRE**, del mese di **SETTE**, alle ore **ore VENTI**, nella solita sala delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta Pubblica Ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risulta:

Cognome e Nome	Pr.	As.
TAPPA Massimo	X	
BOTTA Silvia	X	
DRAGO Maria Antonella	X	
NEGRO Samanta	X	
NERVI Igor	X	
ROGNONE Gianni	X	
SIRI Noemi	X	
ZUNINO Andrea	X	
SICCO Giorgio	X	
GILARDONI Roberto		X
DEMATTEIS Luciano	X	
TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Sig. Sandro Dott. Agnelli - Segretario Comunale.

Il Signor TAPPA Massimo assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche la quale si compone di:

- Un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportati agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.1, comma 2)
- Un'aliquota variabile stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3)

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 1 del 30/03/2007 ad oggetto "Istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Approvazione del regolamento e determinazione dell'aliquota per l'esercizio 2007";

DATO ATTO che la predetta delibera di approvazione del regolamento per l'addizionale comunale IRPEF conteneva anche la fissazione dell'aliquota per l'anno 2007 nella misura di 0,4 punti percentuali, confermata per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;

VISTA la delibera di C.C. N. 8 DEL 28/06/2012 che stabiliva per l'esercizio anno 2012 l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF al 0.6%, confermata anche per l'anno 2013;

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) i quali testualmente prevedono:

3. I comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti

ATTESO CHE in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

1. la possibilità per i comuni di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo, non superiore allo 0.2% Tale facoltà, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. In L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
2. a seguire la possibilità, con effetto dal 1 gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sanciti dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. In L. n. 148/2011)

RICORDATO in particolare l'articolo 1 comma 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13 comma 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha eliminato il blocco del potere di istituire od aumentare l'addizionale comunale IRPEF, reintroducendo così dal 2012 la possibilità per i comuni di tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8% senza alcun limite all'incremento annuale, consentendo di stabilire un'unica aliquota o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'IRPEF, dalla legge statale, secondo criteri di progressività;

RITENUTO, viste le esigenze di bilancio, di stabilire per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,70%;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all' art. 1, comma 3 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 in data 21 marzo 2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20 maggio 2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Sicco Giorgio e Dematteis Luciano) resi ai sensi di legge

DELIBERA

1. **DI STABILIRE** per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista nell'art. 1 comma 3 del D.Lgs 28.09.1998, n. 360 – nella misura dello 0,7%;
2. **DI INVIARE** la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Vista la necessità ed urgenza con successiva votazione avendosi voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Sicco Giorgio e Dematteis Luciano) espressi ai sensi di legge, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to TAPPA Massimo

Il Segretario Comunale
F.to Sandro Dott. Agnelli

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 08/08/2015

Il Responsabile del Servizio Segreteria
(Graziella Tripodi)

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.dego.sv.it
dal 08/08/2015 per rimanervi 15 giorni interi consecutivi

Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to Graziella Tripodi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to GHIONE FABRIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to Roberta Notari

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Graziella Tripodi